

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"G.GANGALE"



MIUR

La sicurezza nella scuola
La sicurezza nella scuola



**FORMAZIONE E INFORMAZIONE
SU RISCHI E SICUREZZA NELLA SCUOLA**

Per il personale docente e non docente.

Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. n. 81/2008

D.lgs. 106/2009 D.M. Interno 10/03/98, all.VII D.M. Pubblica Istruzione
382/98, artt. 1-6.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Serafina Rita ANANIA

SOMMARIO

I RISCHI DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA

1. L'attività ordinaria
2. La prevenzione del rischio d'incendio
3. Il rischio d'infortunio negli intervalli dell'attività
4. Le misure di prevenzione adottate
5. Il rischio d'infortunio durante l'attività motoria (scienze motorie)
6. Il lavoro ai videoterminali (VDT)
7. Le esercitazioni in laboratorio
8. Rischi particolari del personale non docente
9. L'Albo della sicurezza
10. La lotta antincendio
11. L'evacuazione d'emergenza
12. Gli obblighi dei lavoratori, (Tit. V all. XXIV, XXV, e XXVI T.U.)
13. Segnaletica di sicurezza
14. Prescrizioni anti covid-19

1. L'attività ordinaria

L'attività ordinaria che si svolge nella scuola in generale, se eseguita con normale diligenza, non comporta rischi particolari per la sicurezza e la salute degli operatori e degli allievi.

Condizione essenziale, però, per mantenere un buon livello di sicurezza è l'uso corretto e prudente delle strutture, delle suppellettili e degli impianti, nel rispetto della segnaletica e della cartellonistica esposta, anche in riferimento ad eventuali limitazioni d'uso di una parte dell'edificio.

A ciò sono invitati tutti gli utenti del servizio scolastico vigilati dal personale docente e non docente.

Va segnalato tuttavia che gli allievi, rimanendo seduti ai banchi per varie ore, spesso assumono, per stanchezza e per abitudine, una posizione fisica scorretta da un punto di vista ergonomico. Ciò potrebbe alla lunga favorire, specie nell'età dello sviluppo, l'insorgere di forme patologiche.

I docenti, specie quelli di attività motoria, sono invitati a segnalare ai loro alunni questo pericolo tutte le volte che lo ritengono necessario, e fornire le opportune istruzioni.

2. La prevenzione del rischio d'incendio

speciale attenzione deve essere prestata alla prevenzione del rischio d'incendio, evento infrequente nella scuola, ma potenzialmente catastrofico. Perciò è fatto obbligo a tutti di rispettare rigorosamente il divieto di fumo segnalato da appositi cartelli.

Pertanto è vietato:

- accumulare rifiuti o materiali combustibili nei ripostigli e nei locali di sgombero.
- fare uso improprio degli interruttori e delle prese della corrente elettrica, o di collegarvi apparecchi elettrici personali di qualsiasi natura.

- ingombrare con suppellettili o altri ostacoli le vie di fuga per l'evacuazione rapida, nonché bloccare l'apertura delle uscite di sicurezza.
- gettare mozziconi accesi, fiammiferi o altro materiale incandescente nei cestini dei rifiuti, sul pavimento e in prossimità degli arredi.
- fumare.
- usare fiamme libere, se non nei laboratori attrezzati, quando è indispensabile, e per le operazioni espressamente programmate.
- è opportuno tenere chiuse le porte resistenti al fuoco.
- È fatto obbligo a tutti di usare gli apparecchi elettrici rispettando le prescritte modalità d'uso.
- devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei verificati periodicamente.

3. Il rischio d'infortunio negli intervalli dell'attività didattica

Anche nell'attività scolastica ordinaria è necessario evidenziare alcune situazioni che possono provocare degli infortuni, se l'attività stessa non si svolge in forma ordinata e nel rispetto delle disposizioni impartite.

In particolare il rischio d'infortunio risulta più probabile:

- Nelle aree di pertinenza della scuola, esterne o interne, soprattutto prima dell'inizio e alla conclusione delle attività;
- Negli spazi comuni all'interno dell'edificio (corridoi, scale, ecc.) durante l'ingresso e l'uscita degli allievi all'inizio e al termine delle lezioni;
- locali laboratorio;
- Durante gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra, per svolgere particolari attività didattiche (palestre, laboratori, ecc.);
- Durante eventuali pause didattiche;
- Al termine di ciascuna lezione, quando i docenti si alternano.

4. Le misure di prevenzioni adottate

Per prevenire il rischio d'infortunio nelle suddette situazioni, sono state adottate queste misure:

- L'ingresso degli allievi all'inizio, e l'uscita al termine delle attività sono stati regolamentati in modo da evitare la calca negli spazi comuni; il personale è invitato a vigilare nelle forme specificatamente indicate nelle disposizioni di servizio;
- Gli spostamenti delle classi da un'aula all'altra devono avvenire sempre sotto la vigilanza del docente o di altro personale chiamato a sostituirlo;
- Lo svolgimento della pausa didattica è stato regolamentato con apposite disposizioni di servizio, sia per quanto attiene agli spazi ad essa riservati sia per quanto attiene alla vigilanza;
- L'alternarsi dei docenti nelle classi deve avvenire senza interruzione della vigilanza, che, all'occorrenza, sarà momentaneamente svolta dal personale non docente presente nei corridoi.

5. Il rischio d'infortunio durante l'attività motoria

Rischi specifici d'infortunio sono presenti durante lo svolgimento delle attività motorie, anche in relazione e con le difficoltà proprie di ciascun esercizio e con l'uso degli attrezzi.

I docenti perciò adegueranno gli esercizi all'età ed alle caratteristiche individuali degli allievi; controlleranno gli attrezzi e i dispositivi di protezione collettiva e individuale eventualmente necessari; impartiranno preventivamente tutte le istruzioni necessarie per una corretta esecuzione.

Gli allievi debbono eseguire solo gli esercizi programmati e secondo le istruzioni ricevute.

Il personale non docente addetto collaborerà con i docenti per il controllo, anche igienico, dei locali e delle attrezzature.

Durante l'attività motoria, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al successivo punto 12.

6. Il lavoro ai videoterminali (VDT)

L'uso prolungato degli apparecchi muniti di videoterminali può comportare:

- Disturbi alla vista (stanchezza, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata, sensazioni di corpo estraneo) e agli occhi;
- Disturbi muscolari e scheletrici e legati alla postura (dolore e rigidità al collo, alle spalle, alla schiena, alle braccia, alle mani) e all'attività fisico intellettuale.

Generalmente questi disturbi sono dovuti:

- Ad un'illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi abbagliamenti;
- Ad un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente affaticamento da sforzo di messa a fuoco;
- Ad una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con conseguenti posture errate del corpo;

per ridurre l'affaticamento e i rischi della vista è necessario: (art. 174 all. XXXIV)

- Eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;
- Orientare il VDT in modo di non avere sorgenti luminose anteriori o posteriori allo schermo, evitando riverberi ed abbagliamenti;

- Far in modo che le sorgenti luminose a soffitto, se non sono schermate, rimangano al di fuori della direzione dello sguardo, e che la linea tra l'occhio e la lampada formi un angolo di almeno 60° con l'orizzonte;

inoltre:

- I caratteri sullo schermo devono essere ben definiti e l'immagine stabile;
- la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 50 e i 70 centimetri. Essa può variare per fattori soggettivi o per le dimensioni dei caratteri sullo schermo, ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40 cm. o superiore a 90 cm.: altrimenti bisogna adottare mezzi correttivi.

Per ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, soprattutto in caso di uso prolungato dei VDT, è consigliabile:

- tenere il sedile ad una altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;
- usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione ottimale;
- tenere il piano di lavoro ad una altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci, l'angolazione dei gomiti non sia inferiore a 90°;
- tenere il bordo superiore dello schermo ad un livello leggermente inferiore a quello degli occhi;
- stare seduti con il bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale leggermente piegata all'indietro;
- variare di tanto in tanto la posizione del corpo;
- evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;

- tenere la tastiera in linea con lo schermo o con il porta pagine, a seconda dell'apparecchio usato prevalentemente.

dopo avere adottato le misure necessarie per ovviare a questi rischi, il Capo d'Istituto assegna le mansioni e i compiti che comportano l'uso dei VDT in modo da evitare anche la ripetitività e la monotonia delle operazioni. Vanno anche valutate le esigenze particolari di eventuali lavoratrici gestanti.

I lavoratori che usano i VDT, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali effettive, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Costoro, inoltre, qualora svolgano quest'attività per almeno 2 ore consecutive, hanno diritto ad un'interruzione, mediante una pausa o un cambiamento dell'attività.

Le modalità delle interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In mancanza di questa, il lavoratore, ha comunque diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa ai DVT. Le pause non possono essere cumulate all'inizio e al termine dell'orario di lavoro. Le pause sono considerate a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e non possono essere riassorbite in caso di accordi che prevedano una riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Prima che venga assegnato all'uso continuativo dei VDT, il lavoratore segnalerà le proprie eventuali difficoltà, e può farsi sottoporre a visita specialistica.

A seguito della visita medica, i lavoratori vengono classificati in tre categorie:

- idonei
- idonei con prescrizioni
- non idonei all'uso dei VDT

I lavoratori possono chiedere una visita specialistica, ogni qualvolta esitano sospetti di qualche sopraggiunta alterazione della vista.

Gli allievi che lavorano ai VDT, ai fini della sicurezza, sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al successivo punto 12.

7. Le esercitazioni in laboratorio

Rischi specifici per la salute e la sicurezza delle persone possono insorgere anche durante le attività didattiche svolte nei laboratori, in relazione con la natura delle esercitazioni, la pericolosità delle apparecchiature e dei materiali usati e con l'eventuale esposizione degli agenti fisici, chimici e biologici. Ai sensi del D.M. Pubblica Istruzione 29 settembre 1998, n 382 “ Le attività svolte nei laboratori hanno istituzionalmente carattere dimostrativo – didattico”. Pertanto, anche nei casi in cui gli allievi sono chiamati ad operare direttamente, tutte le operazioni debbono svolgersi sempre sotto la guida e la vigilanza dei docenti e dei loro collaboratori.

L'uso di ogni laboratorio è specificatamente regolamentato, con particolare riferimento alla prevenzione e protezione contro l'incendio e all'eventuale presenza di prodotti o rifiuti pericolosi.

Gli allievi sono invitati a prendere visione delle norme d'uso affisse all'ingresso dei singoli laboratori e della cartellonistica esposta e ad osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti, chiedendo ai docenti o ai collaboratori tecnici eventuali chiarimenti in merito.

L'attività di ciascun laboratorio viene programmata a cura del docente preposto.

I docenti, in collaborazione con il personale addetto, controlleranno il regolare funzionamento delle apparecchiature prima dell'uso e illustreranno agli allievi i rischi specifici che possono derivarne; controlleranno l'efficienza dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, esigendone l'effettivo uso, ove necessario; daranno agli allievi le istruzioni per la corretta esecuzione delle operazioni.

Gli allievi debbono osservare le disposizioni ricevute, rispettare le indicazioni della segnaletica, astenersi da operazioni non

espressamente previste, comunicare immediatamente al personale addetto eventuali anomalie nel funzionamento delle attrezzature.

L'accesso ai laboratori è vietato al personale non addetto e agli allievi non accompagnati dal personale.

Durante l'attività di laboratorio, ai fini della sicurezza, gli allievi sono equiparati ai lavoratori ed hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di cui al successivo punto 12.

In merito all'uso di sostanze chimiche è operativo il titolo IX Capo I che regola la valutazione del rischio chimico negli ambienti di lavoro. Tale decreto impone che siano valutati in relazione alla loro pericolosità tutte le sostanze ed i preparati in uso. Ogni prodotto chimico è dunque valutato e accompagnato sempre dalla propria scheda di sicurezza che regola eventuali interventi di soccorso ed eventuali etichette previste dalle normative. Tutto il personale deve quindi rispettare le prescrizioni indicate sulle schede di sicurezza dei prodotti chimici messe a disposizione.

8. Rischi particolari del personale non docente

I rischi specifici sono connessi con alcune delle attività che rientrano nelle mansioni del personale non docente, come l'uso di macchine elettriche da ufficio, fotocopiatrici, attrezzature e prodotti per le pulizie.

Il personale addetto deve rispettare le istruzioni del fabbricante e le norme della buona tecnica, attivare i dispositivi di protezione collettiva ed individuale, ove previsti, segnalare ogni eventuale anomalia di funzionamento. Deve inoltre attenersi, anche per eventuali turnazioni, alle disposizioni del responsabile del servizio, che le impartirà nel rispetto delle specifiche norme di legge, ove ricorrano.

Il personale addetto controllerà l'esecuzione della manutenzione periodica delle apparecchiature e l'adeguamento, ove necessario, del posto di lavoro ai criteri ergonomici.

L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi debbono avvenire nel rispetto della normativa di sicurezza e delle disposizioni di servizio.

9. L'albo della sicurezza

Il personale docente e non docente, gli allievi e tutti gli utenti del servizio scolastico sono invitati a prendere visione dell'Albo della sicurezza, dove sono ripartite le seguenti informazioni:

- Documento di Valutazione Rischi;
- Addetti e Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetti al Servizio di Pronto Soccorso;
- Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio;
- Addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;
- Piano di Evacuazione delle persone;
- Procedure per l'Evacuazione di Emergenza;
- Numeri utili per l'Emergenza Sanitaria e per i Vigili del Fuoco;
- Disposizioni temporanee in materia di sicurezza.

10. La lotta antincendio

- Prendere visione della disposizione delle attrezzature di sicurezza, con particolare attenzione agli estintori, nelle vicinanze del posto di lavoro abituale;
- Identificare le vie di fuga predisposte per ciascuna area dell'edificio e quella più direttamente accessibile dal posto di lavoro;

in caso di principio d'incendio:

- Avvisare uno degli addetti al Servizio di Lotta Antincendio o al Servizio di Gestione delle Emergenze;

- Adoperarsi per spegnere il focolaio, azionando correttamente l'estintore, solo se ciò non comporta un rischio per la propria persona;
- Allontanarsi dal locale e chiudere la porta, dopo aver controllato che nessuno sia rimasto dentro;
- Nell'impossibilità di avvertire uno degli addetti, avvertire qualcuno del personale, o azionare l'allarme, secondo le procedure esposte all'Albo della Sicurezza;
- Eseguire le procedure previste per l'Evacuazione di Emergenza.

11. L'evacuazione di Emergenza

- Identificare e memorizzare l'uscita di sicurezza e la via di fuga predisposta per il proprio posto di lavoro abituale, secondo il piano di Evacuazione esposto all'Albo della Sicurezza;
- Memorizzare la modalità di apertura delle porte di sicurezza, premendo sul maniglione e spingendo verso l'esterno;
- In caso di emergenza, tutto il personale è obbligato a collaborare, nelle forme previste dal piano di Evacuazione, per salvaguardare l'incolumità degli allievi, oltre che la propria.

Al segnale di allarme:

- Evitare ogni forma di panico, non agitarsi, non urlare;
- Muoversi rapidamente, insieme con il gruppo di appartenenza, verso l'uscita di sicurezza prestabilita;
- Controllare che nessuno sia rimasto nel locale;
- Chiudere la porta del locale che si abbandona;

- Seguire con il proprio gruppo la via di fuga fino al luogo sicuro prestabilito, secondo il piano di Evacuazione Rapida esposto in bacheca e seguendo le direttive degli addetti al Servizio di Gestione delle Emergenze;

qualora la via di fuga fosse bloccata dal fuoco:

- Ripararsi in un locale lontano dall'incendio posizionandosi vicino ad una finestra esterna;
- Chiudere alle proprie spalle tutte le porte resistenti al fuoco che si incontrano nella fuga;
- Chiudere, e possibilmente sigillare, la porta del locale dove si è trovato riparo;
- Segnalare la propria presenza dalla finestra esterna.

12. Gli obblighi dei lavoratori

- ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare i lavoratori:

- osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o dei lavoratori;
- si sottopongono agli eventuali controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.
- partecipano ai corsi di formazione.

13. Segnaletica di sicurezza

Per comunicare rapidamente e chiaramente un messaggio di sicurezza si impiegano cartelli, colori e segnali (luminosi, acustici e gestuali). Negli ambienti di lavoro la segnaletica svolge un ruolo importante ai fini della sicurezza; è esposta per indicare: pericoli, divieti, obblighi e fornire altri messaggi.


Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare rapidamente l’attenzione su oggetti e situazioni pericolose che possono generare rischio e danno.

I colori di sicurezza sono quelli qui riportati e ad ogni colore è associato un preciso significato:

Rosso	Segnala arresto, divieto e la presenza di materiali e attrezzature antincendio
Giallo o Giallo-Arancio	Avverte di un pericolo, cautela, verifica.
Azzurro	Segnala una prescrizione o un obbligo e fornisce informazioni specifiche.
Verde	Segnala una situazione di sicurezza, uscita, pronto soccorso.

- La segnalazione di ostacoli e situazioni pericolose (soglie, passaggi, sporgenze, ecc.) è effettuata mediante l'applicazione di bande oblique alternate nei colori giallo/nero o rosso/bianco;
- Recipienti e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare sostanze e preparati pericolosi devono essere muniti dell'etichettatura prevista dalle norme specifiche. L'etichettatura può essere sostituita dai corrispondenti cartelli di avvertimento.

I segnali di sicurezza sono composti dalla combinazione tra una forma geometrica, un colore e un simbolo. Essi si dividono in segnali di divieto, avvertimento, prescrizione, salvataggio, informazione, complementari come risulta dalla seguente tabella:

Forma Geometrica	Significato
	Segnali di prescrizione e di divieto
	Segnali di avvertimento
	Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali complementari

14. Prescrizioni anti covid-19

Si stabilisce che: - l'istituto scolastico dà attuazione alle indicazioni nel rispetto del protocollo di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente; - il Dirigente scolastico, per prevenire la diffusione del virus covid 19, ha informato, attraverso la pubblicazione dell'ultimo decreto attraverso l'affissione nei plessi di idoneo mezzo di divulgazione delle misure di prevenzione anti covid 19 rivolto a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli alunni, sulle regole fondamentali che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola; - l'istituto scolastico ha provveduto ad integrare ed aggiornare il patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia; - ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto;

il personale scolastico rispetta le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto della diffusione del Covid – 19. Il rispetto di tali prescrizioni, ivi inclusi le linee guida e i protocolli. Di conseguenza, l'applicazione nelle istituzioni scolastiche delle prescrizioni, determina per tutto il personale scolastico, chiamato all'attuazione delle misure sulla prevenzione e sicurezza Covid-19, il regime probatorio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 29-bis del decreto-legge n. 23/2020, così come previsto dalla normativa vigente; - il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano: - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; - il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; - l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico;

Il rientro a scuola del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19, certificato dall’autorità sanitaria, deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. E’ ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste seguendo criteri di massima: - ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; - limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; - differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura; - predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; - pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi.

Pertanto sono adottati i criteri di:

1. sarà garantita a tutti i livelli dell’amministrazione l’opportuna informazione e formazione sulle procedure di cui al presente piano;
2. sarà garantita la modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali, gli RLS e RSPP, sui punti del

presente piano, al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e della comunità scolastica, con quella di garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili.

Si pubblica al fine dell'informazione a tutto il personale le linee emanate dal MIUR

Oggetto: Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'a.s. 2022/2023.

1. Indicazioni strategiche per I e II ciclo di istruzione, leFP e CPIA L'Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornate al 5 agosto 2022, ha diffuso "Indicazioni strategiche ai fini della mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023)". Sulla scorta del quadro sanitario attuale e con l'obiettivo di mitigare e contenere la circolazione virale a scuola, il documento fornisce elementi concernenti le misure standard di prevenzione per garantire l'inizio dell'anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico. Il motto adottato, sinteticamente esplicito, è "prepararsi ed essere pronti". Le Indicazioni sono rivolte alle istituzioni scolastiche del I e del II ciclo di istruzione. Obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili, sono la continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative. In estrema sintesi e senza pretesa di completezza, misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica sono:

- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti. Il documento individua possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra, su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico, quali:
 - Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
 - Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
 - Aumento frequenza sanificazione periodica;
 - Gestione di attività extracurricolari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc.;

- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi contesti e fasi della presenza scolastica);
2. Le Indicazioni richiamano le peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l'applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Fatta eccezione per le richiamate misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione. In ipotesi di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, da attivare, ove occorra, su disposizione delle autorità sanitarie, saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:
- Attività educative da svolgersi - compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative - prevedendo gruppi stabili di alunni;
 - Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti da casa, evitando l'uso promiscuo di oggetti tra alunni appartenenti a gruppi diversi;
 - Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all'esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all'aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
3. Aerazione e qualità dell'aria negli ambienti scolastici Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022 sono state emanate "Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all'adozione di dispositivi mobili di

purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell'aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici". Allo scopo di migliorare la qualità dell'aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzitutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l'apertura delle finestre. Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L'assenza di arredi e materiali inquinanti. L'igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc. In buona sostanza, le Linee guida raccomandano che "l'utilizzo di dispositivi aggiuntivi di sanificazione, purificazione e ventilazione sia preso in considerazione solo una volta che le misure sopra indicate in modo esemplificativo siano state identificate e intraprese, e ciononostante, sia dimostrato che la qualità dell'aria non sia adeguata". Il documento indica poi la necessità di considerare possibili controindicazioni nell'uso di dispositivi aggiuntivi, quali rumori, rischi per la sicurezza . Si sottolinea infatti che "l'utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell'aria e sulle superfici negli ambienti per il contrasto alla pandemia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell'aria".

Sono affissi in ogni plesso le presenti locandine riassuntive



*Misure di prevenzione per la mitigazione delle infezioni
Da Sars – Cov-2*

Il Ministero dell'Istruzione ha inviato il 28 agosto 2022 agli istituti scolastici il nuovo vademecum Covid per la scuola 2022-2023 con le regole **per contrastare la diffusione del virus**.

Tra le diverse misure di prevenzione, si passa alla **mascherina** solo per studenti e personale a rischio, si raccomanda il ricambio frequente d'aria e si pone **fine alla DAD per gli alunni positivi** che resteranno semplicemente a casa senza seguire le lezioni.

Qui di seguito vengono illustrate **tutte le regole anti Covid** contenute nel vademecum per la scuola riferite all'anno scolastico 2022-2023, comprese **le risposte alle domande frequenti (FAQ)** nel documento.

MISURE DI PREVENZIONE DI BASE PER LA RIPRESA SCOLASTICA:

La Permanenza a scuola degli alunni **NON** è consentita nei seguenti casi:

- **sintomatologia compatibile con COVID-19** (simptomi respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratorie, vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell'olfatto, febbre intensa).
- **temperatura corporea superiore a 37,5°C**
- **test diagnostico per la ricerca di SARS- CoV-2 positivo**

Si raccomanda alle famiglie di non condurre gli alunni a scuola in presenza delle condizioni sopra descritte.

Gli studenti con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, possono frequentare in presenza **indossando mascherine chirurgiche FFP2** fino a risoluzione dei sintomi, prevedendo **igiene delle mani ed osservanza dell'etichetta respiratoria** (igiene respiratoria).

ALTRE MISURE DI PREVENZIONE NON FARMACOLOGICHE DI BASE

- **Igiene delle mani ed etichetta respiratoria** (con quest'ultimo termine si intendono i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- **Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi** per il personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; Anche il personale **che ha la volontà di proteggersi** può usare un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi.



Dal 31 agosto 2022 è obbligatoria per il personale scolastico e per gli studenti l'obbligo di utilizzare le mascherine di tipo chirurgico o di quelle FFP2

- **Ricambio frequente d'aria**
- **Sanificazione ordinaria (periodica)**

Per "sanificazione" si intende quel complesso di procedimenti e/o operazioni tesi a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento del microclima in riferimento alla temperatura, all'umidità e alla ventilazione ovvero in riferimento all'illuminazione e al rumore.

- **Sanificazione straordinaria tempestiva** in presenza di uno o più casi confermati.

Qualora si verifichi uno o più casi confermati di COVID-19, i collaboratori scolastici provvedono a una tempestiva sanificazione straordinaria dei locali scolastici, riservando una particolare cura e attenzione alle superfici con cui si entra maggiormente a contatto, come ad esempio le maniglie delle porte e delle finestre, i banchi, le cattedre, i computer e i servizi igienici.

La sanificazione può essere effettuata secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, Versione del 20 maggio 2021

MISURE DI PREVENZIONE**GESTIONE DEI CASI POSITIVI****CASISOSPETTI:**

Il personale scolastico e gli studenti che presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di alunni minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.

La gestione del caso sospetto da infezione Sars-CoV-2 è seguita dal referente scolastico Covid-19 in costante contatto col referente del Dipartimento di Prevenzione (DdP) territoriale.

CASI CONFERMATI:

Gli alunni o il personale scolastico risultati positivi al test diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento.

Per il rientro a scuola è necessario l'esito **negativo del test** (molecolare o antigenico) al termine dell'isolamento (8 giorni dal riscontro della positività, di cui gli ultimi due senza sintomi). Se la positività persiste, l'isolamento finisce dopo 14 giorni dal primo tampone positivo.

CONTATTI CON CASI POSITIVI:

Non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 "Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid 19", cioè l'attività didattica continua in presenza in regime di auto sorveglianza utilizzando le mascherine FFP2 per 10 giorni.



Se durante il periodo di autosorveglianza si presentano sintomi si raccomanda un tampone immediato presso centri abilitati; se il tampone è negativo ma persistono i sintomi, il test va ripetuto al 5° giorno successivo all'ultimo contatto col positivo.

In caso di un alunno sintomatico, l'operatore scolastico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.

Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.

Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Rita ANANIA